

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1819/83 del Consiglio, del 28 giugno 1983, che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione 1**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1820/83 del Consiglio, del 28 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1362/78 relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione nel Mezzogiorno 3**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1821/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1456/82 e che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983/1984, l'importo dell'aiuto per il frumento duro 4**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1822/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri 6**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1823/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980 8**
- Regolamento (CEE) n. 1824/83 della Commissione, del 4 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 1825/83 della Commissione, del 4 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- ★ **Decisione n. 1826/83/CECA della Commissione, del 1° luglio 1983, che modifica la decisione n. 3483/82/CECA relativa all'obbligo per le imprese della Comunità di dichiarare le consegne di taluni prodotti siderurgici 13**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1827/83 della Commissione, del 1° luglio 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia 15**

Sommario (segue)

| | |
|---|-----------|
| * Regolamento (CEE) n. 1828/83 della Commissione, del 30 giugno 1983, relativo alla forma ed alle modalità di rilascio e di controllo delle autorizzazioni preliminari nel quadro del regime economico di perfezionamento passivo per prodotti tessili d'abbigliamento | 16 |
| Regolamento (CEE) n. 1829/83 della Commissione, del 4 luglio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia | 23 |
| Regolamento (CEE) n. 1830/83 della Commissione, del 4 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio | 25 |
| Regolamento (CEE) n. 1831/83 della Commissione, del 4 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso | 26 |

Rettifiche

| | |
|--|----|
| Rettifica al regolamento (CEE) n. 1800/83 della Commissione, del 28 giugno 1983, che modifica gli importi compensativi monetari (GU n. L 176 dell'1. 7. 1983) | 28 |
| Rettifica al regolamento (CEE) n. 1813/83 della Commissione, del 1° luglio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole (GU n. L 178 del 2. 7. 1983) | 28 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 1819/83 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 1983**

che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 440/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII del suddetto statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno modificare i tassi dell'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evoluzione delle spese rilevata nelle diverse sedi di servizio degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato nel modo seguente:

1) La tabella riportata al paragrafo 1, lettera a), è sostituita dalla tabella seguente:

(in franchi belgi)

| | I | II | III |
|-------------|------------------------------|---|----------------|
| | Gradi da A/1 a A/3 e LA/3 | Gradi da A/4 a A/8 da LA/4 a LA/8 e categoria B | Altri gradi |
| Belgio | 1 560 | 2 335 | 2 160 |
| Danimarca | 2 145 | 2 865 | 2 650 |
| Germania | 1 955 | 3 205 | 2 965 |
| Grecia | 1 050 | 1 650 | 1 525 |
| Francia | 1 860 | 2 990 | 2 765 |
| Irlanda | 2 010 | 3 060 | 2 830 |
| Italia | 1 615 | 2 570 | 2 380 |
| Lussemburgo | 1 615 | 2 500 | 2 315 |
| Paesi Bassi | 1 775 | 3 060 | 2 830 |
| Regno Unito | 2 225 | 4 120 | 3 810 |

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 53 del 26. 2. 1983, pag. 1.

2) Il testo del paragrafo 2, prima frase, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Oltre all'importo indicato nella colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti d'importo massimo di 1 175 FB per la Grecia, 1 470 FB per il Lussemburgo, 1 700 FB per il Belgio, 1 970 FB per la Francia, 2 045 FB per i Paesi Bassi, 2 075 FB per la Germania, la Danimarca e l'Italia, 2 545 FB per il Regno Unito e 2 720 FB per l'Irlanda.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER

REGOLAMENTO (CEE) N. 1820/83 DEL CONSIGLIO**del 28 giugno 1983****che modifica il regolamento (CEE) n. 1362/78 relativo al programma di accelerazione e orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione nel Mezzogiorno**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che per la realizzazione dei lavori del programma oggetto del regolamento (CEE) n. 1362/78 ⁽³⁾ era stato ritenuto necessario un periodo di cinque anni;

considerando che l'elaborazione del programma-quadro ha richiesto più tempo del previsto; che quindi la realizzazione del programma è iniziata diciassette mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1362/78;

considerando che è tuttavia opportuno prevedere un periodo di cinque anni per la realizzazione di questo programma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1362/78 è sostituito dal testo seguente:

« 1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del programma-quadro di cui all'articolo 2. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1983.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. RIESENHUBER

⁽¹⁾ GU n. C 72 del 17. 3. 1983, pag. 9.⁽²⁾ GU n. C 161 del 20. 6. 1983, pag. 156.⁽³⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1821/83 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 1465/82 e che fissa, per la campagna di commercializzazione 1983/1984, l'importo dell'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione del 1979,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁵⁾,

considerando che l'aiuto al frumento duro è inteso a garantire un tenore di vita equo agli agricoltori delle regioni della Comunità in cui questa produzione costituisce una parte tradizionale e notevole della produzione agricola; che queste regioni sono state stabilite con il regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1455/82 ⁽⁷⁾;

considerando che le norme di ravvicinamento degli aiuti di cui all'articolo 68 dell'atto di adesione del 1979 si applicano all'aiuto al frumento duro concesso in Grecia,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1456/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1982/1983, l'elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell'aiuto per il frumento duro, nonché l'importo di tale aiuto ⁽⁸⁾,

prevede che l'aiuto per ettaro in talune regioni greche sia fissato a 23,21 ECU; che a causa di un errore di calcolo tale aiuto è stato fissato ad un livello troppo basso; che è pertanto necessario correggere detto errore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1983/1984, l'aiuto al frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato:

- per le regioni italiane e francesi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76, a 99,81 ECU all'ettaro;
- per le regioni greche di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76, a:
 - 77,36 ECU all'ettaro per le superfici aventi diritto all'aiuto nazionale a norma della regolamentazione applicabile alle zone di montagna sino al 31 dicembre 1980,
 - 57,26 ECU all'ettaro per le superfici delle stesse regioni greche che non hanno beneficiato di detto aiuto nazionale.

Articolo 2

All'articolo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 1456/82 l'importo « 23,21 » è sostituito dall'importo « 35,99 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1983.

L'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. C 81 del 24. 3. 1983, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-J. ROHR

REGOLAMENTO (CEE) N. 1822/83 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1983

relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano da parte degli organismi d'intervento di altri Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il mercato comunitario è caratterizzato dall'esistenza di notevoli scorte di latte scremato in polvere; che tali scorte sono situate essenzialmente in taluni Stati membri mentre l'Italia ne è sprovvista a causa delle caratteristiche specifiche della sua produzione lattiera;

considerando che alle difficoltà di smaltimento di latte scremato in polvere negli Stati membri che presentano una situazione eccedentaria corrisponde una certa difficoltà di approvvigionamento di detto prodotto in Italia; che, data l'attuale situazione economica dell'Italia, è pertanto opportuno mettere a disposizione dell'organismo d'intervento italiano una parte delle scorte di latte scremato in polvere disponibili presso gli organismi d'intervento di altri Stati membri; che tale latte scremato in polvere è destinato allo smercio sul mercato italiano per l'alimentazione degli animali per contribuire ad una certa stabilizzazione dei prezzi;

considerando che occorre prevedere le disposizioni per l'imputazione dell'operazione secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio del 2 agosto 1978 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia sezione

garanzia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1262/82 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È messo a disposizione dell'organismo d'intervento italiano un quantitativo di 50 000 tonnellate di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento degli altri Stati membri.
2. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il latte scremato in polvere anteriormente all'inizio della campagna lattiero-casearia 1984/1985 e lo vende per alimentazione degli animali in Italia.
3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. Tali modalità precisano in particolare gli organismi d'intervento che mettono a disposizione il latte scremato in polvere, nonché le misure relative al trasporto.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento detentori del prodotto di cui all'articolo 1 iscrivono in uscita, sul conto menzionato all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di latte scremato in polvere ceduti a valore zero.
2. L'organismo d'intervento italiano iscrive in entrata, sul conto menzionato al paragrafo 1, i quantitativi di latte scremato in polvere presi in consegna, a valore zero, ed attribuisce loro, alla fine di ogni mese, il prezzo fissato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78 per le scorte riportate all'esercizio in causa.
3. Le spese di trasporto dei quantitativi di latte scremato in polvere di cui all'articolo 1 sono imputate sul conto menzionato al paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

⁽⁵⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 27. 5. 1982, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-J. ROHR

REGOLAMENTO (CEE) N. 1823/83 DEL CONSIGLIO**del 30 giugno 1983****che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3508/80 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3531/82 ⁽²⁾, ha prorogato fino al 30 giugno 1983 il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta;

considerando che persistono le condizioni che giustificano questa proroga e che pertanto è opportuno prorogare la validità di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/80 la data del « 30 giugno 1983 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1983 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1983.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H.-J. ROHR

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 86.⁽²⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1824/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° luglio 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| (ECU/t) | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prelievi |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 116,38 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 132,70 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ |
| 10.02 | Segala | 130,83 ⁽⁶⁾ |
| 10.03 | Orzo | 117,14 |
| 10.04 | Avena | 104,09 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 86,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 28,58 |
| 10.07 B | Miglio | 68,38 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 101,90 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁵⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 178,57 |
| 11.01 B | Farine di segala | 198,82 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 218,68 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 189,91 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1825/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1983

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

del 9 il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° luglio 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 0 | 3,37 | 3,34 | 4,49 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 1,27 | 1,27 | 6,89 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DECISIONE N. 1826/83/CECA DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1983

che modifica la decisione n. 3483/82/CECA relativa all'obbligo per le imprese della Comunità di dichiarare le consegne di taluni prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 47,

considerando che l'articolo 1 della decisione n. 3483/82/CECA della Commissione ⁽¹⁾ dispone che a decorrere dal gennaio 1983 le imprese siano tenute a dichiarare mensilmente alla Commissione la ripartizione delle consegne che esse effettuano negli Stati membri della Comunità;

considerando che l'articolo 2 precisa che tali dichiarazioni mensili devono essere compilate conformemente ai formulari di cui agli allegati I e II della suddetta decisione;

considerando che le statistiche attualmente disponibili non consentono di conoscere le correnti di scambi all'interno del mercato dei prodotti in acciaio altamente legati, in particolare della vergella e dei laminati mercantili;

considerando che gli obblighi di dichiarazione di cui agli articoli 1 e 5 della decisione n. 3483/82/CECA devono essere estesi alla vergella e ai laminati mercantili altamente legati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 3483/82/CECA è modificata nel modo seguente:

1. Nell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese debbono dichiarare alla Commissione mese per mese per i periodi dal mese di luglio 1981 al mese di giugno 1982 e dal mese di gennaio 1983 al mese di luglio 1983, la ripartizione delle consegne da esse effettuate dei prodotti di cui alle linee 45 e 46 negli Stati membri della Comunità conformemente ai questionari 376 e 377 ».

2. Nell'allegato II, nelle tabelle dei questionari 376 e 377 sono aggiunte le linee 45 e 46 di cui all'allegato ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1983.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 370 del 29. 12. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

QUESTIONARIO 376

(in tonnellate)

| IMPRESA : | | CONSEGNE DEL MESE DI : | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------------|
| | | CODICE : | | | | | | | | | | |
| Consegne nella Comunità compreso mercato nazionale | | | | | | | | | | | | |
| Linea n. | Codice prodotto | Germania | Francia | Italia | Paesi Bassi | Belgio | Lussemburgo | Regno Unito | Irlanda | Danimarca | Grecia | Totale Comunità |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 45 | 17 101 (*) | | | | | | | | | | | |
| 46 | 19 101 (*) | | | | | | | | | | | |

(*) Acciai legati con un tenore di lega di almeno il 5 %, eccettuati gli acciai contenenti meno dell'1 % di carbonio e più del 12 % di cromo ed il cui prezzo effettivamente fatturato è superiore di almeno il 30 % al prezzo di listino del corrispondente prodotto in acciaio comune.

QUESTIONARIO 377

ALLEGATO AL QUESTIONARIO 376

(in tonnellate)

| IMPRESA : | | CONSEGNE DEL MESE DI : | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|---------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|--------|-----------------|
| | | CODICE : | | | | | | | | | | |
| Consegne nella Comunità compreso mercato nazionale | | | | | | | | | | | | |
| Linea n. | Codice prodotto | Germania | Francia | Italia | Paesi Bassi | Belgio | Lussemburgo | Regno Unito | Irlanda | Danimarca | Grecia | Totale Comunità |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 45 | 17 101 (*) | | | | | | | | | | | |
| 46 | 19 101 (*) | | | | | | | | | | | |

(*) Acciai legati con un tenore di lega di almeno il 5 %, eccettuati gli acciai contenenti meno dell'1 % di carbonio e più del 12 % di cromo ed il cui prezzo effettivamente fatturato è superiore di almeno il 30 % al prezzo di listino del corrispondente prodotto in acciaio comune.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1827/83 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,
visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3611/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

| <i>(in tonnellate)</i> | | |
|--------------------------------------|--|-----------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Massimale |
| 74.04 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm | 666 |

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dall'8 luglio al 31 dicembre 1983, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Origine |
|--------------------------------------|--|------------|
| 74.04 | Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm | Jugoslavia |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1982, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1828/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1983

relativo alla forma ed alle modalità di rilascio e di controllo delle autorizzazioni preliminari nel quadro del regime economico di perfezionamento passivo per prodotti tessili d'abbigliamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile a taluni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 636/82 prevede che le autorità competenti degli Stati membri rilascino un'autorizzazione preliminare ai richiedenti che possono beneficiare del regime economico di perfezionamento passivo per i prodotti tessili e d'abbigliamento ;

considerando che il funzionamento del suddetto regime può essere migliorato armonizzando la forma e le modalità di rilascio e di controllo delle succitate autorizzazioni preliminari ;

considerando, in particolare, che l'adozione di una forma unica di autorizzazione preliminare deve permettere di facilitare la cooperazione amministrativa sia fra gli Stati membri, sia con i paesi terzi nei quali sono effettuate le operazioni di perfezionamento ;

considerando che è opportuno istituire procedure di rilascio e di controllo che consentano di garantire il rispetto degli obiettivi del regime e il controllo di elementi essenziali quali l'origine delle merci e la loro esportazione nei quantitativi previsti ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime economico di perfezionamento passivo tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La forma e le modalità di rilascio e di controllo, da parte delle autorità competenti degli Stati membri,

delle autorizzazioni preliminari di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 636/82 sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 18.

Articolo 2

Le autorizzazioni preliminari sono redatte su formulari conformi al modello riportato in allegato, fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 4.

Articolo 3

Le autorizzazioni preliminari redatte sulla forma indicata all'articolo 2 possono essere parziali. In questi casi, esse si riferiscono soltanto ad una parte dei quantitativi di prodotti compensatori che hanno formato oggetto di un'autorizzazione preliminare. Le modalità particolari di rilascio delle autorizzazioni preliminari parziali sono definite dall'articolo 9.

Articolo 4

Le autorizzazioni preliminari che devono dar luogo al rilascio successivo di autorizzazioni preliminari parziali, non sono soggette alle disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 5

L'imputazione dei quantitativi di prodotti compensatori sui limiti quantitativi eventualmente stabiliti nel quadro delle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 636/82, oppure la contabilizzazione dei prodotti compensatori a titolo della sorveglianza eventualmente stabilita nel quadro di dette misure, è effettuata all'atto del rilascio delle autorizzazioni preliminari.

Articolo 6

Le disposizioni dell'articolo 5 lasciano impregiudicata la possibilità per le autorità competenti di assegnare, a titolo anticipato e provvisorio a coloro che richiedono il beneficio del regime, i quantitativi di prodotti compensatori ai quali hanno diritto a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 636/82.

¹⁾ GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 1.

Articolo 7

Le autorizzazioni preliminari sono rilasciate solo per una stessa categoria di prodotti compensatori e per uno stesso paese di perfezionamento. Tuttavia, si possono rilasciare autorizzazioni preliminari per più categorie di prodotti purché coperte dalla stessa misura specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 636/82.

Articolo 8

Le autorizzazioni preliminari possono essere rilasciate anche se non sono stati indicati i quantitativi di merci di origine comunitaria da esportare oppure le modalità che consentono di identificarli. In tal caso, l'indicazione di questi vari elementi è effettuata dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione preliminare.

Articolo 9

Le autorizzazioni preliminari parziali sono rilasciate secondo una delle seguenti procedure, stabilita dalle autorità competenti:

- possono essere rilasciate via via dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare iniziale;
- possono essere rilasciate dall'ufficio doganale su presentazione dell'autorizzazione preliminare iniziale, a condizioni che detto ufficio doganale sia situato nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare iniziale;
- possono essere rilasciate secondo una procedura semplificata di convalida preliminare da parte dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare iniziale.

Articolo 10

Il beneficio della procedura prevista all'articolo 9, terzo trattino, può essere concesso soltanto alle imprese che sono state autorizzate dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione preliminare iniziale e che offrano tutte le garanzie che dette autorità ritengono utili.

Articolo 11

Le autorità competenti possono, all'atto del rilascio delle autorizzazioni preliminari, fissare i termini per l'espletamento delle formalità di esportazione temporanea.

Le stesse possono inoltre imporre al beneficiario di svolgere le formalità di esportazione temporanea e/o di reimportazione presso uno stesso ufficio doganale. Ciò tuttavia non deve ostare alla procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 12

L'ufficio doganale dove sono espletate le formalità di esportazione temporanea

- a) effettua gli opportuni controlli relativi alle merci da esportare temporaneamente,
- b) annota sull'autorizzazione preliminare i quantitativi di merci esportati temporaneamente che hanno beneficiato di una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 636/82,
- c) consegna l'autorizzazione preliminare al titolare della stessa, con la prova ufficiale delle esportazioni temporanee delle merci da presentare all'atto della reimportazione dei prodotti compensatori.

Articolo 13

Qualsiasi richiesta di prove complementari dell'origine dichiarata delle merci rivolta al titolare dell'autorizzazione preliminare non può di per sé ostare all'esportazione delle merci.

Articolo 14

1. Le formalità di esportazione temporanea possono svolgersi in un ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare. Detto ufficio doganale effettua i controlli ed espleta le formalità di cui all'articolo 14 come se si trattasse di un'autorizzazione preliminare rilasciata dallo Stato membro in cui è situato.

2. Le autorità doganali dello Stato membro di esportazione temporanea possono imporre al titolare dell'autorizzazione di espletare le formalità di esportazione temporanea in un unico ufficio doganale.

3. Le autorità doganali dello Stato membro di esportazione rilasciano, su richiesta del titolare dell'autorizzazione preliminare, un bollettino d'informazione INF 2 conforme al modello previsto dalla direttiva 76/447/CEE della Commissione⁽¹⁾.

Articolo 15

1. All'atto della reimportazione dei prodotti compensatori, l'autorizzazione preliminare redatta nella forma di cui all'articolo 2 viene presentata all'ufficio doganale presso il quale si svolgono le formalità di reimportazione. Nel caso di reimportazioni scaglionate, l'autorizzazione preliminare viene presentata all'atto di ciascuna reimportazione.

2. La prova ufficiale dell'esportazione temporanea dei quantitativi e del tipo delle merci accompagnate dall'autorizzazione preliminare è presentata all'ufficio doganale di reimportazione.

3. L'ufficio doganale può prendere le misure adatte affinché siano rispettate le condizioni dell'autorizzazione preliminare.

⁽¹⁾ GU n. L 121 dell'8. 5. 1976, pag. 52.

4. L'ufficio doganale riconosce l'autorizzazione preliminare solo per i prodotti compensatori corrispondenti ai quantitativi e alla specie di merci effettivamente esportate.

Articolo 16

1. I casi di infrazione al presente regolamento sono notificati senza indugio all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare.

2. Ove un'autorizzazione sia ritirata al suo titolare il termine di validità della medesima sia scaduto, senza che tutti i quantitativi o una parte dei prodotti compensatori siano stati reimportati, l'autorità competente annulla interamente o in parte le imputazioni o contabilizzazioni effettuate all'atto del rilascio di questa autorizzazione a norma dell'articolo 5.

3. I casi di applicazione del paragrafo 2 sono comunicati alla Commissione a richiesta di quest'ultima.

Articolo 17

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari ad assicurare che le autorizzazioni preliminari rilasciate ai sensi del presente regolamento sostituiscano ciascuna delle licenze o autorizzazioni di importazione attualmente richieste all'atto dell'importazione di prodotti cui si applica il regolamento (CEE) n. 636/82.

Articolo 18

Gli Stati membri possono derogare all'applicazione dell'articolo 2 fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

| AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE di perfezionamento passivo economico (prodotti tessili e d'abbigliamento) | | 1 (a) | | |
|---|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| N. | ORIGINALE | | | |
| 2 Paese di perfezionamento | | | | |
| 3 Titolare dell'autorizzazione | | | | |
| 4 Designazione dei prodotti compensatori da reimportare | | | | |
| 5 Numero statistico | | | | |
| 6 N. di categoria | | | | |
| 7 Quantità o valore | | | | |
| 8 N. d'ordine — Designazione delle merci da esportare temporaneamente | | 9 Origine | 10 Numero statistico | 11 Quantità |
| 12 Ad uso dell'amministrazione (b) | | | | |
| 13 Ultimo giorno di validità | | 14 Mezzi di identificazione previsti | | |
| 15 Autorizzazione rilasciata il | | dal | | 16 Validità prorogata fino al |
| (Timbro prestampato o no) | | (Firma) | | (Timbro) |
| | | | | (Firma) |

(a) Questa casella può essere utilizzata per l'apposizione di un timbro a secco e di una perforazione dell'autorità di rilascio. In tal caso non sarà vistata la casella 15.
 (b) Da utilizzarsi eventualmente per indicare il valore globale delle merci da esportare e il valore globale delle merci di origine non comunitaria.

| | |
|---|-------|
| AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE di perfezionamento passivo economico (prodotti tessili e d'abbigliamento) N. ESEMPLARE N. 2 | 1 (a) |
|---|-------|

| | |
|--------------------------------|--|
| 2 Paese di perfezionamento | |
| 3 Titolare dell'autorizzazione | |

| |
|---|
| 4 Designazione dei prodotti compensatori da reimportare |
|---|

| |
|---------------------|
| 5 Numero statistico |
|---------------------|

| |
|-------------------|
| 6 N. di categoria |
|-------------------|

| |
|---------------------|
| 7 Quantità o valore |
|---------------------|

| | | | |
|---|-----------|----------------------|-------------|
| 8 N. d'ordine — Designazione delle merci da esportare temporaneamente | 9 Origine | 10 Numero statistico | 11 Quantità |
|---|-----------|----------------------|-------------|

| |
|------------------------------------|
| 12 Ad uso dell'amministrazione (b) |
|------------------------------------|

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 13 Ultimo giorno di validità | 14 Mezzi di identificazione previsti |
|------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| 15 Autorizzazione rilasciata il _____ dal _____ | 16 Validità prorogata fino al _____ |
| (Timbro prestampato o no) | (Firma) |
| (Firma) | (Timbro) |
| (Firma) | (Firma) |

(a) Questa casella può essere utilizzata per l'apposizione di un timbro a secco e di una perforazione dell'autorità di rilascio. In tal caso non sarà vistata la casella 15.
 (b) Da utilizzarsi eventualmente per indicare il valore globale delle merci da esportare e il valore globale delle merci di origine non comunitaria.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1829/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1983

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Polonia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 776/83 della Commissione, del 30 marzo 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento dei pomodori⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 86,35 ECU per 100 kg netti per il periodo dal 1° giugno al 10 luglio 1983;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 3011/81⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati; che, se del caso, è opportuno moltiplicare tali corsi per il coefficiente fissato al paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 776/83;

considerando che per i pomodori polacchi il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti pomodori;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione dei pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), originari della Polonia una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 4,60 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1983, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1830/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1983

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1818/83 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 2. 7. 1983, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

| | | <i>(ECU/100 kg)</i> |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo |
| 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | |
| | A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati | 30,54 |
| | B. Zuccheri greggi | 26,92 ⁽¹⁾ |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1831/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1983

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4;

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1745/83⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1802/83⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° luglio 1983;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1745/83 modificato sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1983, pag. 13.
⁽⁸⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 78.
⁽⁹⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Prelievi | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) | ACP o PTOM |
| 11.01 E I ⁽²⁾ | 159,72 | 153,68 |
| 11.01 E II ⁽²⁾ | 90,11 | 87,09 |
| 11.02 A V a) 1 ⁽²⁾ | 126,23 | 120,19 |
| 11.02 A V a) 2 ⁽²⁾ | 159,72 | 153,68 |
| 11.02 A V b) ⁽²⁾ | 90,11 | 87,09 |
| 11.02 B II a) ⁽²⁾ | 159,37 | 156,35 |
| 11.02 B II c) ⁽²⁾ | 139,63 | 136,61 |
| 11.02 C I ⁽²⁾ | 191,12 | 188,10 |
| 11.02 C V ⁽²⁾ | 139,63 | 136,61 |
| 11.02 D I ⁽²⁾ | 122,93 | 119,91 |
| 11.02 D V ⁽²⁾ | 90,11 | 87,09 |
| 11.02 E II a) ⁽²⁾ | 217,65 | 211,61 |
| 11.02 E II c) ⁽²⁾ | 159,72 | 153,68 |
| 11.02 F I ⁽²⁾ | 217,65 | 211,61 |
| 11.02 F V ⁽²⁾ | 159,72 | 153,68 |
| 11.02 G I | 94,21 | 88,17 |
| 11.02 G II | 70,08 | 64,04 |
| 11.04 C II a) | 128,05 | 103,87 ⁽³⁾ |
| 11.04 C II b) | 158,01 | 133,83 ⁽³⁾ |
| 11.07 A I a) | 220,14 | 209,26 |
| 11.07 A I b) | 167,23 | 156,35 |
| 11.08 A I | 128,05 | 107,50 |
| 11.08 A III | 220,57 | 200,02 |
| 11.08 A IV | 128,05 | 107,50 |
| 11.08 A V | 128,05 | 53,75 ⁽³⁾ |
| 11.09 | 545,02 | 363,68 |
| 17.02 B II a) ⁽³⁾ | 236,94 | 140,22 |
| 17.02 B II b) ⁽³⁾ | 173,99 | 107,50 |
| 17.02 F II a) | 243,61 | 146,89 |
| 17.02 F II b) | 168,65 | 102,16 |
| 21.07 F II | 173,99 | 107,50 |
| 23.03 A I | 314,88 | 133,54 |

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1800/83 della Commissione, del 28 giugno 1983, che modifica gli importi compensativi monetari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 1° luglio 1983)

A pagina 66, articolo 1, paragrafo 2, tabella, secondo numero della tariffa doganale comune:

anziché: « 10.02 A I a),

leggi: « 11.02 A I a).

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1813/83 della Commissione, del 1° luglio 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 178 del 2 luglio 1983)

A pagina 7, punto 5 dell'allegato, raccolti nel Regno Unito, colonna « elemento differenziale », secondo importo:

anziché: « 0,1826 (b) »,

leggi: « 0,1286 (b) ».
